

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 45/07/2012

MOTIVI

La New Style srl ha impugnato avanti la Commissione Provinciale di Varese tre avvisi di rettifica emessi dalla Agenzia delle Dogane di Varese coi quali a titolo di "dazio paesi terzi e interessi, oltre a spese di notifica" si chiedeva il pagamento di complessivi euro 441.618,02. Premesso che gli accertamenti riguardavano operazioni di importazione del 2007 di capi di abbigliamento originari del Bangladesh e che ciascuna operazione era accompagnata dal prescritto certificato di origine "FORM A" rilasciato dalle Autorità del Paese di esportazione la ricorrente ha dedotto:

a) La nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 12 comma 7 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) in quanto non era decorso il prescritto termine di giorni sessanta tra i processi verbali di constatazione e la notifica dell'avviso di rettifica.

b) Carenza di motivazione dell'avviso di accertamento 2009-4654 e ciò in quanto la motivazione dell'avviso di accertamento richiama il processo verbale di constatazione e le relative motivazioni senza che tale secondo atto fosse portato a conoscenza della società contribuente. Tale vizio era stato riconosciuto dall'Ufficio per precedenti avvisi che erano stati annullati in autotutela.

c) La non imputabilità dell'obbligazione doganale alla ricorrente anche ove fosse stata accertata la irregolarità dei certificati "FORM A" e ciò sulla base dell'art. 220 comma 2 lett. b) del Reg. Cee 2913/92 in quanto eventuali fatti criminosi erano stati commessi da terzi. Osservava poi come il procedimento a carico del sig. Hu. Yu. Ch., legale rappresentante della New Stile, fosse in fase istruttoria e non fosse quindi ancora accertata la responsabilità affinché lo stesso potesse acquisire quella condizione di "condannato" che poteva far sorgere la responsabilità solidale della società.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Dogane precisando che alla base delle rettifiche erano operazioni di importazione di capi di abbigliamento con certificati di origine accertati come falsi dalle Autorità del Paese apparentemente esportatore la cui appartenenza alla ACP (Africa Caraibi e Pacifico) consentiva di fruire del trattamento doganale preferenziale riservato a tali Paesi.

Osservava quindi:

a) L'art. 12 dello Statuto del contribuente si riferiva solo alle ipotesi in cui l'Ufficio effettui verifica mediante accesso presso i locali della ditta ed infatti i sessanta giorni decorrono dalla data di chiusura delle operazioni di accesso. Nel caso di specie la verifica era stata eseguita documentalmente senza accesso presso la ditta.

b) Gli avvisi di rettifica erano dotati di idonea motivazione che dava conto dell'iter logico seguito nonché delle risultanze di atti noti alla parte quali le risposte della Autorità del Bangladesh circa la falsità delle certificazioni. Precisava che il processo verbale di revisione dell'accertamento era stato regolarmente allegato all'avviso di rettifica 4654 unitamente a tutti gli allegati e regolarmente notificato alla parte.

c) La illogicità della ricostruzione secondo la quale il legale rappresentante della società doveva considerarsi terzo rispetto alla stessa; la Inconferenza delle norme richiamate nel sostenere la tesi prospettata dalla società stessa.

La Commissione Provinciale di Varese con sentenza 31/01/10 del 22.2.2010 ha accolto il ricorso ritenendo la illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione dell'art. 12 co. 7 dello Statuto del Contribuente che disciplinando diritti e garanzie del contribuente prescrive che nel rispetto del principio di cooperazione tra Amministrazione e contribuente,

dopo l'emissione e rilascio del pv delle operazioni di verifica il contribuente può comunicare agli organi di controllo le proprie osservazioni e richieste entro 60 gg dall'emissione e rilascio dei pv, osservazioni e richieste che debbono essere valutate dagli uffici.

Ha proposto appello l'Agenzia delle Dogane denunciando la erroneità della decisione poiché una interpretazione sistematica della norma portava ad escludere la applicabilità della stessa all'atto di constatazione in questione. Infatti l'art. 12 co. 7 dello Statuto del Contribuente riguarda i "diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali" ed a tale situazione andava riferito l'ambito di applicabilità delle relative disposizioni. Riguardo alle altre questioni sulle quali non vi era stata pronuncia richiamava le tesi già esposte in primo grado.

Non vi è stata costituzione in giudizio del contribuente.

Con nota di deposito documenti l'Agenzia delle Dogane depositava, tra l'altro, copia della sentenza di applicazione della pena di anni uno di reclusione nei confronti di Hu. Yu. Ch. emessa dal GIP presso il Tribunale di Busto Arsizio il 21.1.2010 per delitti di truffa e falso riferiti a ottantacinque operazioni di importazioni eseguite con certificati di origine falsi.

All'esito della udienza camerale ritiene la Commissione che l'appello dell'Agenzia delle Dogane debba essere accolto.

Posto che nel caso di specie, come è pacifico, non vi è stata alcuna operazione di verifica, accesso o ispezione in locali della società contribuente ma unicamente un controllo documentale "a tavolino" con acquisizioni documentali ed informazioni da parte dell'Agenzia delle Dogane dei certificati di origine dei prodotti importati dalla New Style, va osservato che i primi giudici nel ritenere estensibile la disciplina prevista dall'art. 12 comma 7 della legge 212/2000 anche al controllo documentale eseguito presso gli Uffici delle Dogane hanno attribuito alla norma un contenuto che va al di là del significato proprio delle parole usate dal legislatore e dei principi che hanno ispirato la norma stessa. L'art. 12 citato si riferisce, nella sua intitolazione, alle verifiche fiscali e nel primo comma si chiarisce che la sua portata è rivolta "agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali...": appare dunque evidente che la disposizione tende a disciplinare questo tipo di verifiche assicurando il rispetto dei diritti del contribuente e la loro tutela in tutte le fasi delle operazioni svoltesi "in loco". Il disposto dell'ultimo comma della norma completa questo tipo di tutela prevedendo il rilascio di copia del processo verbale ed un termine di giorni sessanta per la formulazione di deduzioni da parte del contribuente stesso prima che l'Ufficio assuma le sue determinazioni. A fronte di una norma di così chiaro significato non sembra potersi attribuire, in via interpretativa, al citato settimo comma dell'art. 12 (che va ovviamente letto come completamento di una analitica disciplina della verifiche presso locali del contribuente) una portata che estende la disciplina stessa anche alle verifiche documentali eseguite, presso gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria su documenti prodotti dalla parte. Si osserva, al riguardo, che rispetto a questi documenti (ripetesi noti alla parte e dalla stessa prodotti nell'ambito di una specifica operazione di rilievo fiscale) non si ravvisano ragioni di un contraddittorio preventivo rispetto alle determinazioni dell'Ufficio (che peraltro non necessariamente si debbono concludere con un "processo verbale di chiusura delle operazioni"). Infatti questa situazione è ben diversa da quella propria di una ispezione nei locali del contribuente che può comportare rilievi di dati ed acquisizioni documentali sui quali il contribuente non ha avuto modo di esporre valutazioni.

Da rilevare, peraltro, che come risulta dagli stessi avvisi di rettifica impugnati la constatazione dell'illecito doganale era stata preceduta da contraddittorio con la parte che era stata invitata a produrre documentazione ed aveva aderito all'invito.

Si osserva, in ogni caso, che anche a voler accedere alla tesi prospettata dal contribuente il vizio non avrebbe comportato la nullità dell'atto come desumibile dai principi affermati recentemente dalla Corte di Cassazione sez. 5" con la Sentenza n. 21103 del 13/10/2011 (Rv. 619742) riguardante un caso di verifica eseguita presso i locali del contribuente e così massimata:

"La notifica dell'avviso di accertamento (e, come nella specie, dell'eventuale consequenziale avviso di irrogazione di sanzioni) prima dello scadere del termine di sessanta giorni, dalla conclusione della verifica fiscale, previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non ne determina in assoluto la nullità, attesa la natura vincolata dell'atto rispetto al verbale di constatazione sul quale si fonda e considerata la mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso, restando comunque garantito al contribuente il diritto di difesa, tanto in via amministrativa, quanto in via giudiziaria, entro il termine ordinario previsto dalla legge."

Ritenuto non sussistente il vizio formale a fondamento della decisione impugnata vanno considerati gli ulteriori motivi di nullità dell'atto dedotti dalla parte contribuente in sede di ricorso in primo grado (non coltivati ulteriormente nel giudizio di appello in quanto in questa sede non vi è stata costituzione della New Style).

Il motivo riguardante la nullità di uno degli avvisi di rettifica (prot. 4654 del 3.2.2009) è infondato. Dall'esame della relativa documentazione in atti risulta che l'avviso di rettifica dell'accertamento n. 2009/4654 del 3.2.2009 è stato ampiamente motivato con la analitica ricostruzione della attività istruttoria svolta con richiesta di documentazione alla New Style e di successiva richiesta di controllo alle Autorità del Bangladesh con relativa risposta di falsità dei certificati FORM A "falsi per la contraffazione del sigillo e la firma dell'ufficiale dell'E.P.B".

All'avviso di accertamento erano altresì allegati il "processo verbale di revisione dell'accertamento" richiamato per relationem nell'avviso di rettifica, nonché la documentazione riguardante la richiesta di informazioni alla Autorità del Bangladesh e relative risposte.

Non avendo il contribuente meglio illustrato le specifiche doglianze riguardanti questo atto, la sua eccezione appare non fondata dovendosi altresì dare atto che l'Agenzie delle Dogane ha, in autotutela, annullato una prima serie di avvisi di rettifica relativi alle stesse operazioni proprio perché agli atti notificati non era stata allegata la documentazione riguardante la prova della falsità dei certificati.

Quanto agli ulteriori motivi di nullità di tutti gli avvisi si rileva che gli stessi appaiono destituiti di fondamento e puntualmente censurati nelle difese dell'Agenzia delle Dogane. Posto che il caso di specie riguarda la riscossione di maggiori diritti doganali conseguenti alla accertata insussistenza dei presupposti legittimanti un regime agevolativo e che legale rappresentante della società stessa, prima della messa in liquidazione, era il sig. Hu. Yu. Ch., si rileva che alcun errore da parte della Amministrazione delle Dogane rilevante ai sensi dell'invocato art. 220 comma 2 lett. b) del Reg. Cee 2913/92 risulta commesso nell'ambito della procedura in esame.

La affermazione, su cui si fonda la tesi del contribuente, del principio generale secondo il quale "non si può gravare di responsabilità oggettiva un soggetto per obbligazioni tributarie che derivano da reati commessi da terzi se non per espressa previsione di legge", a prescindere dalla correttezza della ricostruzione normativa operata dalla difesa (e sul punto si richiamano le adeguate motivazioni svolte dall'appellante) non sembra essere pertinente al caso di specie se il "terzo" autore del reato è (come sembra evincersi dalla esposizione della difesa del contribuente) una persona che all'epoca dei fatti aveva il ruolo

di legale rappresentante della società. E' evidente che in questa veste (e non a titolo personale) Hu. Yu. Ch. ha curato le operazioni facendo in modo che le stesse apparissero soggette al regime agevolato mentre in realtà riguardavano merci provenienti da Paesi non contemplati tra quelli agevolati. In particolare la verifica dei bonifici bancari relativi alle operazioni in argomento ha portato ad accertare che i pagamenti delle merci apparentemente provenienti dal Bangladesh (come da certificati FORM A depositati in Dogana) erano stati indirizzati a soggetti aventi sede in Cina ed a Hong Kong: tali elementi dimostravano con tutta evidenza che l'operazione fraudolenta era perfettamente conosciuta della Società e dal suo legale rappresentante escludendosi così in radice, in ogni caso, la ipotizzata buona fede degli stessi.

Va ancora soggiunto che la indagine penale originata dalla segnalazione della notizia di reato doverosamente operata dalla Agenzia delle Dogane ha portato alla pronuncia di sentenza di applicazione della pena di anni uno di reclusione nei confronti di Hu. Yu. Ch. emessa dal GIP presso il Tribunale di Busto Arsizio il 21.1.2010 per delitti di truffa e falso riferiti a ottantacinque operazioni di importazioni eseguite con certificati di origine falsi. L'appello va quindi accolto con conferma degli avvisi di rettifica impugnati.

Gravano a carico della società appellata le spese dei due gradi del procedimento che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 per diritti ed onorari di cui euro 1.800,00 per il giudizio di primo grado ed euro 1.200,00 per il giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

La Commissione in riforma della sentenza impugnata conferma gli avvisi di rettifica. Condanna la società appellata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio liquidate in complessivi euro 3.000,00 per diritti ed onorari.